



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA SEZ.STACCATA DI LATINA

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	PROCACCINI	MASSIMO	Presidente
☐	CASTELLO	SALVATORE	Relatore
☐	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1989/11 depositato il 15/03/2011
- avverso la sentenza n. 371/4/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LATINA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTR. LATINA

controparte:

F
VIA DON TORRELLI, 1

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RC4030400270/2009

SEZIONE

N° 39

REG.GENERALE

N° 1989/11

UDIENZA DEL

SEZIONE 39

26/09/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

302/39/14

PRONUNCIATA IL:

07 OTT. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

23 GEN 2014

Il Segretario

[Signature]

N.1989/11 RGA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento n. RC4030400270/2009, l'Agenzia delle Entrate di Latina procedeva nei confronti della _____ esercente l'attività di "locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili propri", alla rettifica del reddito dichiarato per il periodo d'imposta 2004, ai sensi degli artt. 39, 1° comma e 41 bis del DPR 600/73.

L'accertamento dell'Ufficio riguardava il recupero a tassazione ai fini IRES e IRAP l'importo del costo del condono edilizio relativamente all'immobile concesso in locazione, dedotto quale quota di accertamento, per difetto del requisito dell'inerenza ex art. 109, comma quinto del Tuir; ai fini Irap, l'importo di € 134.700,00 relativo alla perdita di cui al finanziamento effettuato come socio nei confronti della società partecipata ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 446/97; ai fini Ires, lo stesso importo per difetto dei requisiti di cui all'art.101, comma 5, del Tuir, trattandosi di perdita maturata in anni precedenti.

Avverso detto accertamento si opponeva la società la quale, pur riconoscendo l'erronea imputazione in bilancio, da parte della società stessa, dei costi recuperati mediante detto atto, ne eccepiva il disconoscimento, chiedendo l'annullamento della rettifica operata.

Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo deducibile soltanto il finanziamento effettuato come socio. Compensava le spese del giudizio.

Impugna la decisione in epigrafe l'Ufficio il quale contesta l'assunto della CTP di Latina, basata sull'erronea interpretazione dell'art.101, comma 5 del TUIR.

La società resiste con apposita memoria con cui chiede la conferma dell'appellata sentenza.

Il Collegio all'udienza di discussione si riserva ex art.35 D.Lgs 546/92.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo la Cassazione, il contribuente non può scegliere l'esercizio più vantaggioso in cui operare la deduzione. Le perdite su crediti devono essere dedotte nell'esercizio in cui si azzera il presumibile valore di realizzo del credito stesso, essendo emersi gli elementi "certi" e "precisi"



della sua irrecuperabilità. E' questo il principio sancito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9218 del 21 aprile 2011, con specifico riferimento a debitori non assoggettati a procedure concorsuali.

In particolare, i giudici di legittimità, ribadendo quanto sostenuto nella precedente sentenza del 3 agosto 2005, n. 16330 – affermano che le perdite su crediti devono essere integralmente dedotte nell'esercizio di competenza, intendendosi per tale quello in cui manifestano per la prima volta gli "elementi certi e precisi" dell'irrecuperabilità del credito.

Ad avviso della Cassazione, a nulla rileva la circostanza che l'art.101 comma 5 del Tuir non imponga di dedurre le perdite nel solo esercizio in cui ricorrono i predetti elementi. Una diversa conclusione, infatti, rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta in cui gli sarebbe più conveniente operare la deduzione, "snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa"

In base a tali considerazioni, nel caso di specie, si ritiene legittima la ripresa in aumento operata dall'Amministrazione finanziaria delle perdite dedotte in un esercizio successivo (anno 2004) a quello in cui per la prima volta si erano manifestati i suddetti elementi certi e precisi (anni 1999-2000).

L'appello dell'Agenzia delle Entrate appare dunque fondato e va accolto. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

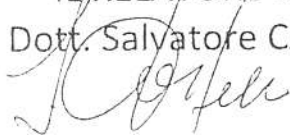
P.Q.M.

A scioglimento dell'art.35 D.Lgs 546/92, accoglie l'appello dell'Ufficio.
Spese compensate.

Così deciso in Latina il 07.10.2013.

IL RELATORE EST.

Dott. Salvatore CASTELLO



IL PRESIDENTE

Avv. Massimo PROCACCINI

